

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1567
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio. (Approvato dal Senato). (2283) . . . . .	1567
PRESIDENTE . . . . .	1567, 1569
TROISI, Relatore . . . . .	1567
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto. (2214) . . . . .	1569
PRESIDENTE . . . . .	1569

**La seduta comincia alle 9,35.**

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cifaldi e Giannini Guglielmo.

**Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio. (Approvato dal Senato). (2283).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

Prego il relatore, onorevole Troisi, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 30 ottobre 1951.

TROISI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame riguarda la proroga dei termini stabiliti dall'articolo 67 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, sulle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio. La proroga che viene proposta è di un anno, sia per quanto concerne la possibilità di rettifiche delle dichiarazioni sia per gli accertamenti da parte degli uffici erariali.

Per comprendere la portata di questo provvedimento e per giustificarne la necessità, bisogna ricordare brevemente quello che è stato il travaglio della legislazione che disciplina questi tributi straordinari: l'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e l'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali.

Dal 1947 al 1950 abbiamo avuto, in materia, una serie di disposizioni, contenenti spes-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

so modificazioni di precedenti norme, riguardanti talora la stessa struttura degli istituti finanziari ed anche i criteri di accertamento. Finalmente nel 1950 abbiamo avuto il testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio (testo unico 9 maggio 1950, n. 203). L'assessamento della legislazione è stato laborioso, perché vi sono state forti resistenze. L'esperienza ci insegna che quando con questi tributi — aventi carattere di vera e propria leva del capitale, allo scopo di fronteggiare le esigenze straordinarie derivanti dalla guerra si perseguono finalità non solo di carattere fiscale, ma anche di ordine politico-sociale, le resistenze sono, naturalmente, più forti e, quindi, l'adattamento degli strumenti finanziari alla realtà economica è più lento e laborioso, ciò che determina difficoltà nel lavoro di accertamento.

Sono poi sopraggiunte altre circostanze che hanno impegnato il lavoro degli uffici. Vi erano dei tributi i cui termini di accertamento erano imminenti: quindi gli uffici si sono dedicati quasi esclusivamente all'espletamento di questi accertamenti. Così è accaduto per l'avocazione dei profitti di regime (il cui termine scadeva il 31 dicembre 1949) e per la imposta straordinaria sui profitti di guerra, il cui termine di accertamento è scaduto il 30 giugno 1950.

L'accertamento dei tributi di cui ci occupiamo ha richiesto un'opera lunga e paziente di accertamento dei singoli contribuenti, dato che si tratta di applicare imposte a carattere personale e globale, nonché i sistemi di coefficienti per i singoli patrimoni. A tutto questo si è aggiunto un altro lavoro recentemente riversatosi sugli uffici, quello relativo alla ricezione delle dichiarazioni annuali di reddito ed alla soluzione di tutte le questioni in pendenza.

Per tutte le ragioni che ho accennato si rende necessaria la proroga dei termini che scadrebbero il 31 dicembre 1951 ed il 31 dicembre 1952.

Desidero, però, illustrare sinteticamente ai colleghi la situazione di questi tributi, affinché essi abbiano una visione generale della situazione. Il complesso dei tre tributi menzionati ha dato fino al 31 ottobre 1951 un gettito complessivo incassato di lire 184 miliardi 140.596.000. Il gettito risulta così distinto: imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio (dalla quale è provenuto il maggiore gettito), 101.782.092.000; imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, 73.907.168.000; imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, 8 miliardi 451.336.000. Nella tabella, di cui ora do lettura, figura il gettito nei vari esercizi.

*Prospetto (in migliaia di lire) delle somme effettivamente introitate secondo i dati forniti dalla Ragioneria Centrale.*

	Esercizio 1946-1947	Esercizio 1947-1948	Esercizio 1948-1949	Esercizio 1949-1950	Esercizio 1950-1951	Esercizio 1951-1952 a tutto ot- tobre 1951	TOTALE GENERALE delle singole imposte
1°) Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio . . .	8.164.186	50.627.308	23.956.112	9.628.286	8.518.865	887.335	101.782.092
2°) Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio . . . . .	—	7.954.468	27.220.236	14.287.439	16.647.255	7.797.770	73.907.168
3°) Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle Società ed Enti Morali . . . . .	—	—	3.182.477	2.128.414	2.209.540	930.905	8.451.336
Totale generale. . .	8.164.186	58.581.776	54.358.825	26.044.139	27.375.660	9.616.010	184.140.596

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

La proroga che viene proposta si riferisce al lavoro che bisogna compiere per gli accertamenti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio per la quale la situazione attuale è quella che ora delinearò. Ho attinto i dati che sto per citare allo scopo di giustificare il provvedimento, dato che si tratta di una seconda proroga che si vuole concedere e che è pienamente legittimata dalla realtà obiettiva.

In merito alla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, per quanto riguarda le rettifiche alle dichiarazioni di parte (rettifiche che scadrebbero il 31 dicembre 1951) abbiamo questa situazione: le proposte di rettifica sono complessivamente, fra provvisorie e definitive, 97.407, per un importo di valore patrimoniale di 1.232,241 miliardi, corrispondenti ad una imposta di 131,008 miliardi. Queste sono le proposte di rettifica.

Le rettifiche definite a tutto il 30 luglio 1951 sono 64.781 per un importo di valore patrimoniale di 638,782 miliardi corrispondenti ad una imposta pari a 57,019 miliardi.

Invece, gli accertamenti ad iniziativa degli uffici delle imposte, che avvengono quando è mancata la denuncia da parte del contribuente, per cui l'ufficio delle imposte si sostituisce al privato contribuente, al 30 luglio 1951, danno i seguenti dati: 15.764 proposte, delle quali sono state definite circa la metà e precisamente 8.457. Il valore patrimoniale degli accertamenti proposti è di 102 miliardi e 24 milioni per una imposta pari a 6.168 miliardi; mentre gli accertamenti definiti corrispondono ad un valore patrimoniale di 39.611 miliardi, corrispondenti ad una imposta pari ad 1,766 miliardi.

Ho creduto opportuno fornire detti dati, affinché ci si renda conto della necessità di concedere questa proroga che corrisponde non soltanto ad una finalità vantaggiosa per l'Erario, ma anche a finalità di ordine sociale ed etico nel senso che questo lasso di tempo consentirà di allargare la platea dei contribuenti, soddisfacendo l'esigenza di una maggiore giustizia tributaria.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« L'articolo 67 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è sostituito dal seguente:

« L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1952.

« Entro il 31 dicembre 1953 si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della dichiarazione ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

**Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto. (2214).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

Avverto che il relatore, onorevole Sullo, ha chiesto un rinvio della discussione del disegno di legge.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10,15.**